



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 17300(2)/Ufficio affari interni

Roma, 18 OTT 2012

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE AUTONOME DITRENTO E BOLZANO- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

. Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

e p.c.:

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI-AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI- ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI
PARLAMENTARISEDE

OGGETTO: Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Com'è noto, l'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha posto in capo al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.

In relazione a tanto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, pienamente coerenti con le disposizioni attuative della Banca d'Italia di prossima emanazione (di cui le SS.LL. potranno prendere visione sul sito www.bancaditalia.it),



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

per regolamentare la fase introduttiva della procedura, affidata ai Prefetti, anche al fine di assicurare uniformità nella conduzione gestionale delle relative attività.

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto, che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano, Roma e Napoli, a seconda del domicilio del cliente)* una segnalazione corredata:

- a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
- b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
- c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
- d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.

Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.

Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.

* L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;

Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero;

Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

ty



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Si confida pertanto nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché sia individuato un indirizzo di posta certificata per la ricezione delle istanze in parola, da redigersi utilizzando l'allegato modello, mutuato da quello già in uso per il ricorso diretto all'Arbitro e ad esso il più possibile uniformato, anche ai fini della completezza dei dati necessari per l'eventuale successivo esame da parte del collegio.

Sarà altresì cura delle SS.LL. dare adeguata pubblicità all'istituto e alle relative modalità di accesso, anche attraverso i rispettivi siti web istituzionali.

Nell'occasione si rammenta, altresì, che i commi precedenti del richiamato articolo 27-bis, del decreto legge n. 1 del 2012, hanno istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Osservatorio per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni e per la promozione delle migliori prassi di finanziamento, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Le SS.LL. vorranno pertanto valutare l'opportunità di una intensificazione dell'attività di monitoraggio locale delle situazioni economico-sociali, anche in conformità di quanto previsto dalla direttiva congiunta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, che disponendo la cessazione dell'attività degli osservatori per il credito, ha lasciato facoltà ai Prefetti di continuare l'osservazione della situazione economica e dei suoi risvolti sociali, anche al fine di predisporre gli eventuali interventi a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Come si è già avuto modo di suggerire, della problematica potrebbe altresì essere utilmente investita la sede istituzionale della Conferenza permanente e, in particolare, la competente Sezione per lo sviluppo economico e le attività produttive, attraverso la quale l'Ufficio territoriale del Governo esercita il proprio ruolo di garante dei richiamati livelli essenziali delle prestazioni.

IL CAPO DI GABINETTO
(Procaccini)